



Deliberazione n. 6/SEZAUT/2010/QMIG

## **LA CORTE DEI CONTI**

**In**

### **Sezione delle Autonomie**

nell'adunanza del 21 dicembre 2009

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la propria deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009, recante "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

Vista la nota n. 7126 del 20 ottobre 2009 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per

l'Emilia Romagna ha trasmesso al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, una richiesta di parere da parte di un comune dell'Emilia Romagna, ravvisando nella problematica prospettata una questione rilevante in generale con riferimento alla determinazione delle indennità per gli amministratori locali;

Vista la nota n. 0000085-15/12/2009 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, primo referendario Maria Teresa D'Urso

#### **PREMESSO**

La questione sulla quale è chiamata a pronunciarsi questa Sezione, a seguito della rimessione da parte della Sezione regionale territorialmente competente, è relativa alla attuale vigenza dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali.

#### **CONSIDERATO**

La problematica in oggetto riguarda l'individuazione della vigente normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo della indennità degli amministratori degli enti locali.

A tal proposito, occorre premettere che all'articolo 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali, è seguita la nuova

disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Quest'ultimo ha introdotto il comma 11 dell'articolo 82 Decreto Legislativo 267/2000, prevedendo che le indennità di funzione di sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, determinate ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potessero essere aumentate con delibera di giunta, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con delibera del consiglio.

Da ultimo, è intervenuto sul punto il D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, che, all'art. 76 comma 3°, ha innovato la precedente formulazione dell'articolo 82, comma 11, TUEL, nulla più disponendo in ordine alla facoltà di incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Dall'analisi di queste norme emerge evidente l'attuale intenzione del legislatore di negare ogni ipotesi di incremento delle indennità di cui trattasi rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 119/2000 ed ai criteri fissati dal comma 8 dell'articolo 82 T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica.

Nel contempo, deve, altresì, ritenersi, in applicazione del generale principio della successione nel tempo di fonti pari ordinate che regolano la stessa materia, sancito dall'articolo 15 delle preleggi, che l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 non sia più vigente.

Per i motivi esposti la Sezione delle Autonomie

### **DELIBERA**

L'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, deve ritenersi non più vigente.

**DISPONE**

Che a cura della Segreteria della Sezione la presente deliberazione sia comunicata a tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'estensore

Il Presidente

D'Urso

Lazzaro

Depositata in Segreteria il 21/01/2010

Il Dirigente

RIZZOLO